Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 4 ottobre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1973, n. **581.**

Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, 19 maggio 1970, n. 461, e 6 luglio 1971, n. 870, con i quali è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne sono stati approvati lo statuto e le sue modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente sopra indicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali;

Vista la deliberazione del 7 ottobre 1972 del consiglio generale dell'ente con la quale si propone la modifica degli articoli 9, 12 e 14 dello statuto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Lo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, approvato con i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, 19 maggio 1970, n. 461 e 6 luglio 1971, n. 870, è modificato come appresso:

Art. 9. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il consiglio generale è nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ed è composto, oltre che dal presidente dai seguenti membri:

Gruppo a) in rappresentanza dello Stato;

1) un rappresentante designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2) un rappresentante designato dal Ministero del commercio con l'estero;

3) un rappresentante designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro;

5) un rappresentante designato dalla direzione generale dell'alimentazione - Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

6) un rappresentante designato dal Ministero delle partecipazioni statali;

7) un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri;

8) due rappresentanti designati dal Consiglio regionale della regione Emilia-Romagna;

Gruppo b) in rappresentanza dei soci fondatori:

9) tre rappresentanti del comune di Bologna;

10) due rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Bologna;

11) due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna;

12) due rappresentanti dell'ente provinciale per il turismo di Bologna;

13) due rappresentanti dell'associazione degli industriali della provincia di Bologna;

14) due rappresentanti dell'associazione dei commercianti della provincia di Bologna;

15) due rappresentanti dell'artigianato provinciale bolognese;

Gruppo c):

16) due rappresentanti dell'unione degli agricoltori della provincia di Bologna, designati dall'unione stessa;

17) un rappresentante per ogni cinque soci sottoscrittori di cui all'art. 3 da designarsi dai medesimi;

18) un rappresentante dei lavoratori;

19) un rappresentante degli espositori ».

Invariati i successivi comma.

Art. 12. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La giunta esecutiva è composta dal presidente, da un rappresentante per ognuno dei soci fondatori, tratto dal consiglio generale, nonchè da un rappresentante della regione dell'Emilia e Romagna anch'esso tratto dal consiglio generale ».

Invariati i successivi comma.

Art. 14. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ed è composto di sei membri:

a) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con funzioni di presidente;

b) uno in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) uno in rappresentanza del comune di Bologna;

d) uno in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Bologna;

e) uno in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna;

f) uno in rappresentanza della regione Emilia e Romagna ».

Invariati i successivi comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1973

LEONE

FERRI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 52. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1973.

Nomina di un componente la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1971, registro n. 9 Sanità, foglio n. 1, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per il quadriennio 1° giugno 1971-31 maggio 1975;

Considerato che, a termine dell'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, di detta commissione fa parte un membro del Consiglio superiore di sanità;

Considerato che il ricostituito Consiglio superiore di sanità ha designato, ai sensi dell'art. 17 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, il presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, dott. Carlo Giannattasio, nella sua qualità di membro del menzionato consiglio;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la grazia e la giustizia;

Decreta:

Il dott. Carlo Giannattasio, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, viene nominato componente della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, nella sua qualità di membro del Consiglio superiore di sanità.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1973

LEONE

GASPARI — GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1973
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 364

(11602)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Murlo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 24 febbraio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante la superstrada Siena-Grosseto;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Murlo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè vi si riscontrano valori ambientali e paesistici godibili da vari punti di vista accessibili

al pubblico, oltre che dalla superstrada recentemente realizzata dall'ANAS. Sulle pendici collinari esistono comprensori boscosi di alto fusto e cedri di notevole valore naturale, mentre in prossimità del fiume Merse troviamo zone coltivate che rivestono un interesse altrettanto valido sotto il punto di vista paesistico e panoramico, come ad esempio quella della risaia di Macereto;

Decreta:

La zona circostante la superstrada Siena-Grosseto sita nel territorio del comune di Murlo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a partire dal punto intersezione fosso dei Bagnoli-strada Filetta-Bagnaia, si segue una spezzata che si appoggia, nell'ordine, ai capisaldi.

Vetta il monte a quota 330, Casino quota 236, bivio della strada Frontignano-Valresta, con la strada Frontignano-Pod. Montioni. Successivamente si segue questa ultima strada fino alla distanza di m. 300 dalla strada statale n. 223 di Paganico. Da tale punto prosegue verso sud una curva sinuosa equidistante m. 300 dalla strada statale n. 223 fino all'altezza del ponte a Macereto sul fiume Merse.

Di qui prosegue con una curva equidistante m. 300 dal fiume Merse verso poggio dell'Ombino fino al punto di tangenza con la linea retta verso sud arrivando al punto di confluenza del fosso Ornate con il fiume Merse.

Successivamente segue verso nord il confine dei comuni di Monticiano-Murlo e poi Sovicille-Murlo fino a ricongiungersi al primo capisaldo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La sopraintendenza ai Monumenti di Siena curerà che il comune di Murlo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 agosto 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

L'anno millenovecentosettantadue (1972), il giorno 24 del mese di febbraio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore dieci, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le province di Siena e Grosseto (Siena, via di Città, 140) la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) MURLO — Proposta di vincolo della zona circostante la superstrada Siena-Grosseto.

La commissione pertanto all'unanimità propone l'apposizione del vincolo della zona così delimitata:

A partire dal punto intersezione Fosso dei Bagnoli-strada Filetta-Bagnaia, si segue una spezzata che si appoggia, nell'ordine, ai capisaldi:

Vetta il monte a quota 330, Casino quota 236, bivio della strada Frontignano-Valresta, con la strada Frontignano-Pod. Montioni.

Successivamente si segue quest'ultima strada fino alla distanza di m. 300 dalla strada statale n. 223 di Paganico. Da tale punto prosegue verso sud una curva sinuosa equidistante m. 300 dalla strada statale n. 223 fino all'altezza del ponte a Macereto sul fiume Merse.

Di qui prosegue con una curva sinuosa equidistante m. 300 dal fiume Merse verso poggio dell'Ombino fino al punto di tangenza con la linea retta verso sud arrivando al punto di confluenza del fosso Ornate con il fiume Merse.

Successivamente segue verso nord il confine dei comuni Monticiano-Murlo e poi Sovicille-Murlo fino a ricongiungersi al primo capisaldo di riferimento.

(*Omissis*).

(11423)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Mesola e di Codigoro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ferrara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 febbraio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei « *Monti di Italba* » *in frazione Massanzatica*, comune di Mesola e in piccola parte comune di Codigoro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Mesola e di Codigoro;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché le dune o monti di Italba fanno parte di un complesso vasto e omogeneo di età preetrusca. Esse non solo rivestono grande importanza paesaggistica (sorgendo all'improvviso dalla piatta pianura costituiscono un vivace episodio, unico nella provincia e nella regione), ma presentano anche notevole interesse scientifico per la loro singolarità geologica. Tali strutture di origine eolica, insieme ad altre sepolte costituiscono le più importanti vestigia degli antichi « cordoni litoranei » del basso ferrarese; tali cordoni indicavano le posizioni assunte successivamente dalla linea di costa del territorio padano durante il periodo olocenico. In questo senso, il loro significato va al di là dei limiti del complesso delle dune di Italba, in quanto

esse sono ricollegabili, ad esempio, all'antica linea di spiaggia nel territorio di Venezia. Fino a qualche anno fa, i rilievi dunosi costituivano una delle principali componenti del nostro paesaggio; ora, specie in seguito alla apertura delle cave di sabbia, sono stati quasi tutti spianati; questi di Italba sono l'unico esempio superstite e senz'altro il più importante di tutta la pianura padana, per cui s'impone un'azione di difesa quanto mai rapida ed energica.

Inoltre le dune di Italba interessano varie branche della geologia e cioè: stratigrafia, paleontologia, sedimentologia, geomorfologia, pedologia. Esse interessano altresì la zoologia (per varie specie di animali (lepri, uccelli da passo, ecc.) di cui alcune, come i ricci, sono in via di estinzione nelle campagne circostanti), la botanica (vi cresce in pieno sole un particolare tipo di felce, lo « pteridium aquilinum » che altrove si sviluppa solo nel sottobosco) e infine l'archeologia; le dune infatti risultano essere state fin dall'origine « terre emerse », a quota cioè parecchio più elevata delle paludi circostanti; non è improbabile quindi che vi fossero già in epoca molto antica degli insediamenti umani (le dune di Italba sorgevano da una bassura occupata fino al secolo scorso da una palude e forse, anticamente, da una laguna; il vicino « cordone » oggi denominato Monticelli, anch'esso in rilievo, era coperto da un bosco);

Decreta:

La zona dei Monti di Italba sita nel territorio del comune di Mesola, frazione di Massenzatica, e in piccola parte del comune di Codigoro, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a ovest il perimetro coincide con la strada comunale Massenzatica-Ponte Maodino per una lunghezza di km. 1,52, a partire dall'incontro con il mappale 116 del foglio XXX del comune di Mesola fino allo scolo Malimpiera; di qui piega verso est-sud-est coincidendo con uno stradello privato privo di nome e confinando con i mappali 79, 80, 81, 82, 88, 162 del foglio XXIX di Mesola; di qui piega verso sud-sud-ovest confinando con i mappali (nell'ordine) 14, 97, 18 del foglio XXIX e con i mappali 11, 77, 16, 17, 19, 156, 20, 110, 21, 111, 127, 62, 126, 61 del foglio XXX; di qui piega verso ovest confinando con i mappali 61, 27, 161, 116 dello stesso foglio fino a raggiungere il punto iniziale di incrocio tra il mappale 116 e la strada.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ferrara.

La soprintendenza ai monumenti di Ravenna curerà che i comuni di Mesola e di Codigoro provvedano alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 agosto 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ferrara

Verbale della riunione del 28 febbraio 1972.

(*Omissis*).

L'ordine del giorno è il seguente:

1) MESOLA — Frazione di Massenzatica. Monti di Italba. Vincolo paesistico.

(*Omissis*).

La zona proposta per il vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1, comma 59, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è in comune di Mesola ma interessa per una piccola parte anche il comune di Codigoro (vedi planimetria). Essa è ubicata in località Monri presso Italba, a circa 3 km. a sud della frazione di Massenzatica, lungo la strada comunale di andamento nord-sud tra Massenzatica e ponte Maodino. Detta zona è racchiusa da un perimetro irregolare che verso ovest coincide con la strada suddetta e per il resto con uno stradello privato senza nome, e che viene definito per maggior precisione come segue:

A ovest il perimetro coincide con la strada comunale Massenzatica Ponte Maodino per una lunghezza di km. 1,52, a partire dall'incontro con il mappale 116 del foglio XXX del comune di Mesola fino allo scolo Malimpiera; di qui piega verso est-sud-est coincidendo con il suddetto stradello privato e confinando con i mappali 79, 80, 81, 82, 88, 162 del foglio XXIX di Mesola; di qui piega verso sud-sud-ovest confinando con i mappali (nell'ordine) 14, 97, 18 del foglio XXIX e con i mappali 11, 77, 16, 17, 19, 156, 20, 110, 21, 111, 127, 62, 126, 61 del foglio XXX; di qui piega verso ovest confinando con i mappali 61, 27, 161, 116 dello stesso foglio fino a raggiungere il punto iniziale di incrocio tra il mappale 116 e la strada.

Il vincolo proposto e il perimetro così come sopra individuato vengono approvati all'unanimità dai componenti la commissione per le bellezze naturali della provincia di Ferrara.

(*Omissis*).

(11422)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1973.

Sostituzione di due componenti il collegio sindacale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, che costituisce l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni;

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1971, con il quale è stato ricostituito il collegio sindacale dell'ente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1972, con il quale il dott. Alfredo Franzetti, componente del collegio sindacale dell'E.N.P.I., in rappresentanza dell'I.N.A.I.L. è stato nominato direttore generale dell'Ente medesimo;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Franzetti in seno a detto collegio, per incompatibilità tra le due cariche sopra menzionate;

Vista la lettera n. 2123 C.G. del 28 marzo 1973, con la quale l'I.N.A.I.L. designa quali propri rappresentanti in seno al collegio sindacale dell'E.N.P.I., il dott. Ugo

Giammartini, già sindaco supplente, quale membro effettivo ed il dott. Ireneo Grosso, quale membro supplente;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del collegio sindacale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro:

Giammartini dott. Ugo, già supplente, quale membro effettivo, in sostituzione del dott. Alfredo Franzetti, nominato direttore generale dell'Ente;

Grosso dott. Ireneo, quale membro supplente, in sostituzione del dott. Ugo Giammartini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(11346)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1973.
Modifica all'art. 8 del decreto ministeriale 3 marzo 1973 concernente i documenti di accompagnamento ed i registri dei prodotti vinosi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la denominazione di origine dei mosti e dei vini;

Visto il regolamento n. 816/70 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1769/72 della commissione del 26 luglio 1972, che stabilisce, nel settore vitivinicolo, i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto, regolamento da applicarsi con effetto dal 1° aprile 1973, a seguito del rinvio previsto dal regolamento n. 2814/72 della commissione del 22 dicembre 1972;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1972, con il quale sono state fissate nuove modalità per il rilascio delle bollette di accompagnamento dei prodotti vinosi;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 marzo 1973, n. 71;

Ritenuta la necessità di consentire la emissione delle bollette di accompagnamento delle uve da parte degli agricoltori che non vinificano direttamente o per il tramite della propria associazione;

Decreta:

All'art. 8 del decreto ministeriale 3 marzo 1973, citato nelle premesse, è aggiunta la seguente lettera:

c) un attestato del comune per gli agricoltori produttori di uve non vinificatori.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 6 settembre 1973.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

(11504)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1973.
Norme per la concessione ed il finanziamento, per la campagna di commercializzazione 1973-74, di un aiuto comunitario per la produzione di talune specie di sementi foraggere.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la direttiva (CEE) n. 66/401, del Consiglio, del 14 giugno 1966 pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 125, dell'11 luglio 1966, e successive modificazioni, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere;

Visto il regolamento (CEE) n. 2358/71, del Consiglio, del 26 ottobre 1971, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 246, del 5 novembre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1674/72, del Consiglio, del 2 agosto 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 177, del 4 agosto 1972, con il quale sono state fissate le norme generali per la concessione ed il finanziamento di un aiuto per la produzione di talune specie di sementi foraggere « di base » e « certificate »;

Visto il regolamento (CEE) n. 1686/72, della commissione, del 2 agosto 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 177, del 4 agosto 1972, con il quale sono state fissate talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1350/73, del Consiglio, del 15 maggio 1973, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 141, del 28 maggio 1973, con il quale è stato fissato, per talune sementi, l'importo dell'aiuto per la campagna di commercializzazione 1973-74;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, concernente la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 18 luglio 1972, con il quale sono stati affidati alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303, e della legge 31 marzo 1971, n. 144, i compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuti istituito dalla Comunità economica europea per il settore delle sementi;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla emanazione delle occorrenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare dell'aiuto comunitario per la produzione delle sementi appresso elencate è fissato, per la campagna di commercializzazione 1973-74, nella misura a fianco di ciascuna indicata:

1) *Foraggere graminacee*:

Avena altissima	L.	18.750 q.le
Dactylis o pannocchina .	»	15.625 »
Festuca arundinacea .	»	15.625 »
Festuca ovina .	»	11.250 »
Festuca dei prati . .	»	12.500 »
Festuca rossa .	»	11.250 »
Loglio d'Italia (compreso il loglio Westerwoldico) . .	»	5.000 »
Loglio perenne (tardivo) . .	»	11.250 »
Loglio perenne (altri) .	»	8.750 »
Loglio ibrido	»	5.000 »
Fleolo o coda di topo . .	»	18.750 »
Poa dei boschi . .	»	11.250 »
Fienarola dei prati . .	»	11.250 »
Poa comune	»	11.250 »

2) *Foraggere leguminose*:

Erba medica (ecotipi) .	L.	3.125 q.le
Erba medica (varietà) . . .	»	3.750 »
Trifoglio pratense o violetto .	»	6.250 »
Trifoglio bianco	»	12.500 »
Veccia comune	»	5.000 »

Art. 2.

In applicazione del regime di aiuto per il settore delle sementi, istituito dal Consiglio delle Comunità europee con il regolamento n. 2358/71, del 26 ottobre 1971, citato nella premessa, l'erogazione dell'aiuto stesso, che verrà corrisposto al moltiplicatore di sementi o, ad un suo legale rappresentante, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che si tratti di sementi delle categorie « di base » e « certificata », ufficialmente controllate e certificate;

b) che le sementi stesse siano state prodotte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato fra una ditta produttrice, un costitutore o un conservatore in purezza di varietà, e un agricoltore moltiplicatore di sementi, oppure, in proprio, dalla ditta produttrice.

Art. 3.

Gli interessati a beneficiare dell'aiuto previsto per le sementi raccolte durante l'anno 1973, sono tenuti a far pervenire, non oltre il 31 gennaio 1974, per la campagna di commercializzazione 1973-74, una domanda, in duplice copia, diretta all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), tramite l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

La domanda di cui sopra dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente;

b) quantità delle sementi certificate prodotte, suddivise per specie e varietà, espresse in quintali con un decimale, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario;

c) estremi del contratto di moltiplicazione o della dichiarazione di moltiplicazione in proprio;

d) ubicazione dell'azienda presso la quale sono state raccolte, durante l'anno 1973, le sementi oggetto della domanda;

e) estremi della licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per i produttori, oppure, ove trattisi di costitutori o responsabili della conservazione in purezza di varietà, rispettivamente del brevetto rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o del decreto ministeriale per l'iscrizione, nei « registri delle varietà », delle proprie costituzioni.

La domanda stessa dovrà essere corredata:

1) di un certificato di residenza in carta semplice;

2) dell'originale o copia autentica del contratto di moltiplicazione, stipulato tra la ditta produttrice o il costitutore da una parte, e l'agricoltore moltiplicatore di sementi dall'altra, oppure, nel caso di produzione in proprio, della dichiarazione di moltiplicazione attestante la coltura e la relativa produzione. Sia i contratti di coltivazioni che le denunce di moltiplicazione in proprio, devono recare gli estremi dell'avvenuta registrazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

3) di una dichiarazione rilasciata dall'Ente nazionale delle sementi elette, attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di seme prodotti con l'indicazione del nominativo della ditta selezionatrice, nome dell'agricoltore produttore del lotto, numero, peso effettivo del lotto stesso dopo la lavorazione, della specie, della varietà e del numero delle confezioni.

Art. 4.

L'Ente nazionale delle sementi elette, è tenuto a rilasciare, a richiesta degli interessati, l'apposita dichiarazione conclusiva di cui al precedente art. 3, punto 3).

Art. 5.

Le domande di aiuto, debitamente istruite, dovranno essere trasmesse a cura degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, entro e non oltre il 31 marzo 1974, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Servizio mezzi di produzione, per gli adempimenti di competenza ed il successivo inoltro all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(11427)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Carlazzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 febbraio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Carlazzo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Carlazzo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per le bellezze naturali che si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico e compresi nel territorio proposto per il vincolo.

Infatti, il territorio è caratterizzato da gradevoli ondulazioni del terreno che si concludono nella piana che scende dolcemente verso lo specchio d'acqua, formando un quadro naturale di alto interesse panoramico.

Inoltre i gruppi sparsi di vecchie case costituiscono un insieme di valori espressivi naturali e dovuti all'intervento dell'uomo, particolarmente fusi insieme a costituire complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale ove è nota essenziale la spontanea concordanza e fusione fra la espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Carlazzo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: dalla strada statale Menaggio-Porlezza;

est: dalla linea di confine del territorio comunale di Grandola;

sud: dalla linea di confine del territorio comunale di Benelario;

ovest: dalla linea di confine del territorio comunale di Porlezza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Carlazzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 settembre 1973

p. Il Ministro: LENOCI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Adunanza dell'11 febbraio 1972

Convocata con lettera raccomandata 20 gennaio 1972, si è riunita oggi 2 (due) febbraio 1972 (millenovecentosettantadue) alle ore 11,30 (undici e trenta) presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como per la trattazione del vincolo dell'intero territorio del comune di Carlazzo.

(*Omissis*).

La commissione

Attesa l'importanza di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3-4 dell'art. 1 a causa del suo notevole interesse pubblico quella parte del territorio del comune di Carlazzo così delimitata:

nord: dalla strada statale Menaggio-Porlezza;

est: dalla linea di confine del territorio comunale di Grandola;

sud: dalla linea di confine del territorio comunale di Benelario;

ovest: dalla linea di confine del territorio comunale di Porlezza.

(*Omissis*).

All'unanimità dei voti, espressi per alzata e seduta ed accertati dal segretario, delibera di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3-4 dell'art. 1 a causa del suo notevole interesse pubblico la porzione del territorio del comune di Carlazzo, esattamente descritta nelle premesse del presente provvedimento.

(11420)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VII Mostra nazionale del mobile », in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni.

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VII Mostra nazionale del mobile », che avrà luogo a Firenze dal 27 ottobre al 4 novembre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 settembre 1973

p. Il Ministro: AVERARDI

(11506)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gualtiero Gastaldi, console onorario della Repubblica del Senegal a Torino.

(11283)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Yves Barbier, console generale di Francia a Milano.

(11284)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Mario Sarno, console onorario del Belgio a Taranto.

(11285)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giovanni Dorè, console onorario del Belgio a Cagliari.

(11286)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Antonio Pontini, console onorario del Principato di Monaco a Trieste.

(11287)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Corrado Triggiani, vice console onorario della Repubblica di Liberia a Bari.

(11288)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alan John Cambridge, console di Gran Bretagna a Milano.

(11347)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Christopher Ralph Davidson, vice console d'Australia a Milano.

(11348)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Peter Anthony Gentry, console d'Australia a Milano.

(11349)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. James Henry Callan, console di Gran Bretagna a Napoli.

(11350)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1973, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 222, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Manfredi De Horatiis, avverso il decreto del prefetto di Campobasso 2 dicembre 1968, n. 52525, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di allacciamento del santuario di S. Maria Assunta alla strada provinciale di Castelverrino (già provincia di Campobasso ed attualmente provincia di Isernia).

(11389)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica della denominazione del consorzio di bonifica del Lao ed Abatemarco, con sede in Scalea

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1973, registrato dalla Corte dei conti il 28 luglio 1973 al registro n. 20, foglio n. 98 la denominazione del consorzio di bonifica del Lao ed Abatemarco, con sede in Scalea (Cosenza) è modificato in quella di « Consorzio di bonifica del Lao e dei Bacini tirrenici del Cosentino », con sede in Scalea, con conseguente modifica dell'art. 1 del vigente statuto consortile.

(11532)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette della acqua minerale naturale « Fonte Gaudianello di Monticchio ».

Con decreto ministeriale n. 1411 del 13 settembre 1973 la S.p.a. « Monticchio Gaudianello », con sede legale a Melfi, piazza D'Addezio n. 8, è stata autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale nominata « Fonte Gaudianello di Monticchio », che sgorga nel territorio del comune di Rionero in Vulture (Potenza), in bottiglie di vetro da 1 litro, mezzo litro ed un quarto di litro.

Le etichette dovranno essere uguali per dimensioni, colori, disegni e diciture a quelle autorizzate coi decreti n. 541, n. 643 e n. 717, salvo che per quanto concerne:

a) la dicitura « Concessionario: Monticchio Gaudianello S.p.a. Melfi (Italy) » che sostituirà la dicitura « Concessionario: Consorzio Agrario Provinciale Potenza, esclusivista per la vendita Soc. I.L.I.A.M.A. Foligno e C. Melfi (Italia) » nella parte centrale della fascia verde inferiore;

b) gli estremi della nuova autorizzazione ministeriale e la indicazione del contenuto netto per ciascuna confezione nella parte destra della fascia verde inferiore;

c) la dicitura « medio minerale bicarbonato alcalina » in sostituzione di « acqua medio minerale bicarbonato alcalina » nella parte inferiore del riquadro centrale;

d) i dati dell'analisi chimica e chimico-fisica effettuata il 7 settembre 1972 dal prof. Marcello Morgantini del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Caserta, i quali sostituiranno quelli della analisi effettuata il 31 marzo 1958, nel riquadro di destra (parte superiore), ed il giudizio batteriologico formulato il 3 agosto 1972 dal prof. Bruno Angelillo, direttore dell'istituto di igiene della Università di Napoli, che sostituirà l'analogo giudizio formulato il 31 marzo 1968, nella parte inferiore del riquadro destro.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto.

(11464)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « Fucoli »

Con decreto ministeriale n. 1410 del 13 settembre 1973 la Società Terme di Chianciano S.p.a., con sede in Roma, via Crescenzio, 48, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fucoli », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Chianciano Terme, provincia di Siena.

L'acqua sarà messa in vendita, così come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di un litro circa. Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette di formato rettangolare, stampate su carta bianca, delle dimensioni di cm. 16 per cm. 12,4 riportanti al centro il disegno di una fontana stilizzata, racchiusa in due semicerchi di colore bleu scuro, bleu chiaro ed azzurro e delimitata superiormente ed inferiormente da una bordatura costituita da serie di cuori.

Sulla sinistra del disegno sono riportate, in caratteri di colore nero, le caratteristiche terapeutiche dell'acqua indicate in data 24 luglio 1971 dal prof. Girolamo Orestano, direttore dell'istituto di farmacologia dell'Università di Genova. In fondo figurano gli estremi dell'autorizzazione.

Al centro dell'etichetta, in caratteri di colore nero, si legge «Acqua Minerale Naturale» «Fucoli». In fondo «Terme di Chianciano S.p.A.» «Sorgente e Stabilimento di imbottigliamento ubicati in comune di Chianciano Terme (Siena)».

Sulla destra del disegno, in caratteri di colore nero e dall'alto in basso, sono riportati: i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua secondo l'analisi eseguita in data 22 settembre 1958 dal prof. Bruno Visintin nell'Istituto superiore di sanità; il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 23 luglio 1959 dal prof. Bruno Visintin dell'Istituto superiore di sanità ed in data 14 luglio 1973 dal prof. Guido Biffi Gentili, direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze; l'uso e dosi; il contenuto medio di acqua imbottigliata. Il tutto conforme all'esemplare allegato al decreto.

L'acqua minerale proveniente da un pozzo sarà addotta, previo sollevamento meccanico e mediante conduttura in acciaio inossidabile della lunghezza lineare di circa 1850 metri, ad un *serbatoio di raccolta, sito nello stabilimento d'imbottigliamento.*

La chiusura dei recipienti sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(11465)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2511 Mod. 25-A. — Data: 10 maggio 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Ripi Giuseppina in Vaccarecci, nata a Città di Castello l'8 agosto 1908. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 settembre 1973

(11387)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

Corso dei cambi del 1° ottobre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	564,35	564,35	563,80	564,35	563 —	564,30	564,15	564,35	564,35	564,35
Dollaro canadese	561,45	561,45	561 —	561,45	559 —	561,40	61,18	561,45	561,45	561,45
Franco svizzero	186,31	186,31	186,35	186,31	186,40	186,30	186,34	186,31	186,31	186,30
Corona danese	98,50	98,50	98,40	98,50	98,80	98,40	98,53	98,50	98,50	98,50
Corona norvegese	102,14	102,14	101,80	102,14	102,75	102,15	102,10	102,14	102,14	102,14
Corona svedese	134,25	134,25	134 —	134,25	134 —	134,20	134,25	134,25	134,25	134,25
Fiorino olandese	222,92	222,92	222,80	222,92	222,50	222,90	222,83	222,92	222,92	222,90
Franco belga	15,295	15,295	15,30	15,295	15,25	15,30	15,2950	15,295	15,29	15,28
Franco francese	132,90	132,90	133 —	132,90	133,40	132,80	132,98	132,90	132,90	132,90
Lira sterlina	1361,35	1361,35	1363 —	1361,35	1357 —	1361,30	1360,95	1361,35	1361,35	1361,35
Marco germanico	233,59	233,59	233,50	233,59	233,10	233,60	233,50	233,59	233,59	233,60
Scellino austriaco	31,49	31,49	31,45	31,49	31,50	31,50	31,52	31,49	31,49	31,50
Escudo portoghese	24,16	24,16	24,25	24,16	24,20	24,15	24,16	24,16	24,16	24,16
Peseta spagnola	9,946	9,946	9,95	9,946	9,94	9,95	9,9435	9,946	9,94	9,92
Yen giapponese	2,126	2,126	2,13	2,126	2,14	2,10	2,13	2,126	2,12	2,12

Media dei titoli del 1° ottobre 1973

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	108 —
Redimibile 3,50% 1934	99,625
» 3,50% (Ricostruzione)	89,775
» 5% (Ricostruzione)	95,10
» 5% (Riforma fondiaria)	94,525
» 5% (Città di Trieste)	94,55
» 5% (Beni esteri)	93,625
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	92,50
» 5,50% » » 1968-83	91,125
» 5,50% » » 1969-84	95,80
» 6% » » 1970-85	98,65
» 6% » » 1971-86	98,65
» 6% » » 1972-87	98,45
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,075
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	98,75
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,50
» 5% (» 1° aprile 1978)	94,725
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,275
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	99,950
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	98,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° ottobre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	564,25
Dollaro canadese	561,315
Franco svizzero	186,325
Corona danese	98,515
Corona norvegese	102,12
Corona svedese	134,25
Fiorino olandese	222,875
Franco belga	15,295
Franco francese	132,94
Lira sterlina	1361,15
Marco germanico	233,545
Scellino austriaco	31,505
Escudo portoghese	24,16
Peseta spagnola	9,945
Yen giapponese	2,128

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° agosto 1973 al 31 agosto 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2064/73 e n. 2218/73.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-8-1973 al 15-8-1973	dal 16-8-1973 al 31-8-1973
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:		
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	04.01-111	a in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	9.087,50	9.087,50
	04.01-115	b. altri	7.837,50	7.837,50
		II. altri:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		1. inferiore o uguale a 4%:		
	04.01-210	aa. latte scremato	7.837,50	7.837,50
	04.01-251	bb. altri	7.837,50	7.837,50
	04.01-255	2. superiore a 4%	9.831,25	9.831,25
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		1. inferiore o uguale a 4%:		
	04.01-310	aa. latte scremato	7.212,50	7.212,50
	04.01-351	bb. altri	7.212,50	7.212,50
	04.01-355	2. superiore a 4%	9.206,25	9.206,25
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):		
	04.01-801	I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%	21.800,00	21.800,00
	04.01-803	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%	46.112,50	46.112,50
	04.01-805	III. superiore a 45%	71.268,75	71.268,75
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) e (*b*):		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	04.02-110	I. Siero di latte	2.787,50	2.787,50
		II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-210	1. inferiore o uguale a 1,5%	26.625,00	26.562,50
	04.02-230	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	46.843,75	46.843,75
	04.02-271	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	48.093,75	48.093,75
	04.02-275	4. superiore a 29%	55.431,25	55.556,25
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-310	1. inferiore o uguale a 1,5%	22.875,00	22.812,50
	04.02-330	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	43.093,75	43.093,75
	04.02-371	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	44.343,75	44.343,75
	04.02-375	4. superiore a 29%	51.681,25	51.806,25
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	04.02-410	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%	9.956,25	9.956,25
	04.02-430	2. altri	13.443,75	13.443,75
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-471	1. inferiore o uguale a 45%	46.112,50	46.112,50
	04.02-475	2. superiore a 45%	71.268,75	71.268,75

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-8-1973 al 15-8-1973	dal 16-8-1973 al 31-8-1973
04.02 (segue)		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (c), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (d):		
	04.02-501	1. superiore a 10% ed inferiore o uguale a 11%	18.125,00	18.125,00
	04.02-503	2. superiore a 14,5% ed inferiore o uguale a 15,5%	20.625,00	20.625,00
	04.02-505	3. superiore a 17% ed inferiore o uguale a 18%	22.500,00	22.500,00
	04.02-507	4. superiore a 23% ed inferiore o uguale a 24%	23.750,00	23.750,00
		b. altri (e):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-610	aa. inferiore o uguale a 1,5%	228,75 per kg (f)	228,13 per kg (f)
	04.02-651	bb. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	430,94 per kg (f)	430,94 per kg (f)
	04.02-655	cc. superiore a 27%	516,81 per kg (f)	518,06 per kg (f)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-710	aa. inferiore o uguale a 1,5%	228,75 per kg (g)	228,13 per kg (g)
	04.02-751	bb. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	430,94 per kg (g)	430,94 per kg (g)
	04.02-755	cc. superiore a 27%	516,81 per kg (g)	518,06 per kg (g)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	04.02-800	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%	18.725,00	18.725,00
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (e):		
	04.02-901	1. inferiore o uguale a 45%	461,13 per kg (g)	461,13 per kg (g)
	04.02-905	2. superiore a 45%	712,69 per kg (g)	712,69 per kg (g)
04.03		Burro (a):		
	04.03-100	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85%	83.843,75	83.843,75
	04.03-900	B. altro	102.287,50	102.287,50
04.04		Formaggi e latticini (a):		
		A. Emmental, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45%, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (h):		
		a. in forme standard (i) e di un valore franco frontiera (l), per 100 kg di peso netto:		
	04.04-111	1. uguale o superiore a 151,68 u.c. ed inferiore a 171,68 u.c.	9.375,00	9.375,00
	04.04-113	2. uguale o superiore a 171,68 u.c.	65.106,25 (m)	66.900,00 (m)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
	04.04-115	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (l) uguale o superiore a 171,68 u.c. e inferiore a 199,68 u.c. per 100 kg di peso netto	9.375,00	9.375,00
	04.04-117	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (l) uguale o superiore a 199,68 u.c. per 100 kg di peso netto	65.106,25 (m)	66.900,00 (m)
	04.04-119	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (n) e di un valore franco frontiera (l) uguale o superiore a 219,68 u.c. per 100 kg di peso netto	65.106,25 (m)	66.900,00 (m)
	04.04-190	II. altri	65.106,25	66.900,00
	04.04-200	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (o)	69.218,75 (p)	68.050,00 (p)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	04.04-301	I. Gorgonzola	36.375,00	36.375,00
	04.04-305	II. altri	36.375,00	36.375,00

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-8-1973 al 15-8-1973	dal 16-8-1973 al 31-8-1973
04.04 (segue)		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyére e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 140 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):		
	04.04-401	a. inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750,00	18.750,00
	04.04-402	b. inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	19.375,00	19.375,00
	04.04-403	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875,00	21.875,00
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	04.04-404	1. inferiore o uguale a 48 % . . .	54.175,00	55.381,25
	04.04-405	2. superiore a 48 % . . .	59.175,00	60.081,25
	04.04-407	b. superiore a 36 %	109.175,00	110.081,25
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale a 47 %:		
	04.04-511	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano) . .	69.218,75	68.050,00
	04.04-513	2. Pecorino	69.218,75	68.050,00
	04.04-515	3. altri	69.218,75	68.050,00
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
	04.04-600	1. Cheddar, Chester	53.031,25	53.031,25
		2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella materia secca (*s*):		
	04.04-731	aa. inferiore o uguale a 48 %	54.662,50 (*t*)	56.175,00 (*t*)
	04.04-735	bb. superiore a 48 %	54.662,50 (*u*)	56.175,00 (*u*)
	04.04-751	3. Kashkaval (*s*)	54.662,50 (*v*)	56.175,00 (*v*)
	04.04-755	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	54.662,50 (*v*)	56.175,00 (*v*)
		5. altri:		
	04.04-770	aa. formaggi e ricotta, freschi	54.662,50	56.175,00
	04.04-780	bb. non nominati	54.662,50	56.175,00
		c. superiore a 72 %:		
	04.04-820	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	41.000,00	42.131,25
	04.04-860	2. altri	104.662,50	106.175,00
		II. non nominati:		
		a. grattugiati o in polvere:		
	04.04-911	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano) . .	69.218,75	68.050,00
	04.04-913	2. Pecorino	69.218,75	68.050,00
	04.04-915	3. altri	69.218,75	68.050,00
		b. altri:		
	04.04-950	1. formaggi e ricotta, freschi	104.662,50	106.175,00
	04.04-970	2. non nominati	104.662,50	106.175,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	17.02-110	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro .	9.681,25	9.681,25
	17.02-190	II. altri	9.681,25	9.681,25
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	17.05-201	I. lattosio	9.681,25	9.681,25
	17.05-205	II. sciroppo di lattosio	9.681,25	9.681,25

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-8-1973 al 15-8-1973	dal 16-8-1973 al 31-8-1973
23 07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	23.07-302	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	18.406,25	18.362,50
	23.07-303	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	23.668,75	23.606,25
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:		
	23.07-306	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	21.906,25	21.850,00
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:		
	23.07-309	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	17.487,50	17.443,75
	23.07-500	II. non contenenti nè amido, nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	23.668,75	23.606,25

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A, 17.05-A è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nello ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. — Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi);
C. — Lire 2.462,50 (duemilaquattrocentosessantadue e cinquanta centesimi).

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. — Lire 2.462,50 (duemilaquattrocentosessantadue e cinquanta centesimi).

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:
Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyère e Sbrinz . . . . da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse . . . . da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell . . . . da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità.
Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6% del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
— contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g;
oppure:
— di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio o di materia plastica artificiale e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 53,05 u.c. (pari a lire 33.156,25) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 73,05 u.c. (pari a lire 45.656,25) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo è limitato a 53,05 u.c. (pari a lire 33.156,25) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

(11374)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili dal 1° giugno 1973 al 30 giugno 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67 (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 1449/73, n. 1470/73, n. 1481/73, n. 1492/73, n. 1507/73, n. 1528/73, n. 1548/73, n. 1561/73, n. 1573/73, n. 1586/73, 1610/73, n. 1618/73, n. 1628/73, n. 1641/73, n. 1655/73, n. 1668/73, n. 1682/73, n. 1696/73, n. 1708/73 e n. 1728/73.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/4-6-1973	5-6-1973	6-6-1973	7-6-1973	8-6-1973	9/12-6-1973	13-6-1973	14-6-1973	15-6-1973	16/18-6-1973
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	15.906,25	17.068,75	16.681,25	19.300,00	21.737,50	24.181,25	20.762,50	19.093,75	19.093,75	19.093,75
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	16.456,25 (*a*) (*d*)	18.118,75 (*a*) (*d*)	18.118,75 (*a*) (*d*)	19.493,75 (*a*) (*d*)	21.456,25 (*a*) (*d*)	21.456,25 (*a*) (*d*)	19.993,75 (*a*) (*d*)	18.525,00 (*a*) (*d*)	17.512,50 (*a*) (*d*)	17.512,50 (*a*) (*d*)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	27.450,00 (*e*)	27.450,00 (*e*)	27.450,00 (*e*)	29.418,75 (*e*)	30.393,75 (*e*)	30.881,25 (*e*)	30.393,75 (*e*)	30.393,75 (*e*)	30.393,75 (*e*)	30.393,75 (*e*)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	10.743,75 (*b*)	9.793,75 (*b*)	8.775,00 (*b*)	8.775,00 (*b*)	8.775,00 (*b*)	11.575,00 (*b*)	11.575,00 (*b*)	12.550,00 (*b*)	10.600,00 (*b*)	11.575,00 (*b*)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	9.775,00 (*b*)	9.775,00 (*b*)	8.275,00 (*b*)	9.018,75 (*b*)	9.018,75 (*b*)	11.456,25 (*b*)	11.456,25 (*b*)	12.187,50 (*b*)	11.456,25 (*b*)	11.943,75 (*b*)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	6.268,75 (*b*) (*c*)	5.556,25 (*b*) (*c*)	3.731,25 (*b*) (*c*)	4.281,25 (*b*) (*c*)	6.606,25 (*b*) (*c*)	8.068,75 (*b*) (*c*)	6.237,50 (*b*) (*c*)	5.425,00 (*b*) (*c*)	5.425,00 (*b*) (*c*)	5.425,00 (*b*) (*c*)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	11.706,25 (*b*)	12.218,75 (*b*)	12.218,75 (*b*)	13.562,50 (*b*)	13.562,50 (*b*)	14.293,75 (*b*)	14.293,75 (*b*)	14.293,75 (*b*)	14.293,75 (*b*)	14.293,75 (*b*)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	10.850,00 (*b*)	11.900,00 (*b*)	10.887,50 (*b*)	12.075,00 (*b*)	12.075,00 (*b*)	13.150,00 (*b*)	13.150,00 (*b*)	13.150,00 (*b*)	13.150,00 (*b*)	13.150,00 (*b*)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	33.993,75	35.618,75	35.081,25	38.743,75	42.156,25	45.581,25	40.793,75	38.456,25	38.456,25	38.456,25
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	45.743,75	46.162,50	46.162,50	48.500,00	49.868,75	50.550,00	49.868,75	49.868,75	49.868,75	49.868,75
		Semole e semolini:										
11.02-A-I-a	11.02.010	- di frumento duro	31.100,00	33.675,00	33.675,00	35.806,25	38,850,00	38.468,75	36.581,25	34.306,25	32.737,50	32.737,50
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	35.962,50	37.718,75	37.137,50	41.093,75	44.775,00	48.475,00	43.306,25	40.781,25	40.781,25	40.781,25

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	19-6-1973	20-6-1973	21-6-1973	22-6-1973	23/25-6-1973	26-6-1973	27-6-1973	28-6-1973	29-6-1973	30-6-1973
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	19.093,75	19.093,75	19.093,75	19.093,75	19.093,75	19.093,75	19.093,75	20.687,50	20.212,50	20.212,50
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	17.512,50 (a) (d)	17.062,50 (a) (d)	17.456,25 (a) (d)	17.456,25 (a) (d)	17.456,25 (a) (d)	17.456,25 (a) (d)	16.900,00 (a) (d)	15.250,00 (a) (d)	13.768,75 (a) (d)	13.768,75 **(a) (d)**
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	30.393,75 (e)	30.393,75 (e)	30.393,75 (e)	29.418,75 (e)	29.418,75 (e)	27.975,00 (e)	27.975,00 (e)	28.350,00 (e)	27.393,75 (e)	25.481,25 **(e)**
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	14.012,50 (b)	14.987,50 (b)	15.612,50 (b)	15.612,50 (b)	15.612,50 (b)	15.612,50 (b)	15.612,50 (b)	16.081,25 (b)	10.106,25 (b)	7.481,25 **(b)**
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	11.943,75 (b)	11.943,75 (b)	10.643,75 (b)	10.162,50 (b)	10.162,50 (b)	10.162,50 (b)	10.162,50 (b)	10.162,50 (b)	10.162,50 (b)	9.693,75 (b)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	8.731,25 (b) (c)	7.268,75 (b) (c)	6.525,00 (b) (c)	6.525,00 (b) (c)	5.868,75 (b) (c)	5.868,75 (b) (c)	6.762,50 (b) (c)	8.493,75 (b) (c)	7.850,00 (b) (c)	8.806,25 **(b)** (c)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	14.293,75 (b)	14.293,75 (b)	14.293,75 (b)	14.293,75 (b)	14.293,75 (b)	14.293,75 (b)	14.293,75 (b)	14.293,75 (b)	14.293,75 (b)	13.912,50 (b)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	13.150,00 (b)	13.150,00 (b)	12.718,75 (b)	12.718,75 (b)	11.756,25 (b)	10.306,25 (b)	9.825,00 (b)	11.043,75 (b)	11.043,75 (b)	11.043,75 **(b)**
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero **(d)**
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	38.456,25	38.456,25	38.831,25	38.831,25	38.831,25	38.831,25	38.831,25	40.687,50	40.025,00	40.025,00
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	49.868,75	49.868,75	49.868,75	48.500,00	48.500,00	46.481,25	46.481,25	47.006,25	45.668,75	42.987,50
		Semole e semolini:										
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	32.737,50	32.037,50	32.650,00	32.650,00	32.162,50	32.162,50	31.787,50	29.225,00	26.931,25	26.931,25
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	40.781,25	40.781,25	41.187,50	41.187,50	41.187,50	41.187,50	41.187,50	43.187,50	42.475,00	42.475,00

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1464/69).

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 625,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72).

(*d*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71).

(*e*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71).

(11245)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Predappio

Con delibera della giunta regionale n. 1140 in data 31 luglio 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1677/1727 in data 5 settembre 1973) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Predappio (Forlì) adottato con deliberazione del commissario straordinario del comune n. 11 in data 17 gennaio 1970 e del consiglio comunale n. 188 in data 18 dicembre 1971.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 476 in data 13 settembre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11304)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sestola

Con delibera della giunta regionale n. 1439 in data 31 luglio 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1676/1699 in data 5 settembre 1973) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Sestola (Modena) adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 13 aprile 1971.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 472 in data 13 settembre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11303)

Variante al piano regolatore generale del comune di Bologna

Con delibera della giunta regionale n. 1448 in data 31 luglio 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con prot. n. 1681/1720 nella seduta del 6 settembre 1973) è stata approvata la variante al piano regolatore generale relativa alla zona collinare del comune di Bologna adottata con deliberazione consiliare n. 75 in data 30 maggio 1969, con le modifiche contenute nelle successive deliberazioni n. 185 in data 30 ottobre 1970 e n. 295 in data 26 giugno 1972 che qui si intendono integralmente riportate e richiamate, con esclusione, per i motivi specificati nelle premesse, delle zone prima classificate come: «residenziali speciali L 2» e poi ridotte a: «rispetto ambientale e parco pubblico» in conseguenza dell'accoglimento dell'osservazione prot. spec. n. 252 presentata dal quartiere Colli nonchè delle zone della villa Gandino ed annessi e della villa Malvasia prima classificate: «residenziali di completamento C» e poi ridotte per quel che riguarda la villa Gandino ad: «attrezzature pubbliche, scuola materna e asilo nido» e per quel che riguarda la villa Malvasia a: «rispetto ambientale» in conseguenza dell'accoglimento della stessa osservazione.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 470 in data 13 settembre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11305)

Variante al piano regolatore generale del comune di Rimini

Con delibera della giunta regionale n. 1121 in data 4 luglio 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 1474/1518 in data 24 luglio 1973) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale di Rimini (Forlì) relativa al prolungamento della via Toscana, adottata con deliberazione consiliare n. 398 in data 6 giugno 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 450 in data 10 settembre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11144)

Variante al piano regolatore generale del comune di Savignano sul Rubicone

Con delibera della giunta regionale n. 1124 in data 4 luglio 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1477/1495 in data 4 luglio 1973) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale di Savignano sul Rubicone (Forlì) per la scelta dell'area occorrente per la costruzione del ricovero dei vecchi, adottato con deliberazione consiliare n. 223 in data 14 settembre 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 451 in data 10 settembre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11145)

Variante al piano per l'edilizia economica e popolare costituente variante al piano regolatore generale del comune di Parma.

Con delibera della giunta regionale n. 1322 in data 24 luglio 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1662/1673 in data 5 settembre 1973) è stata approvata la variante al piano per l'edilizia economica e popolare costituente variante al piano regolatore generale del comune di Parma adottata con deliberazione consiliare n. 761/II in data 28 luglio 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 469 in data 13 settembre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8, comma quarto, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11306)

Variante al programma di fabbricazione per destinazione di aree occorrenti al piano di insediamenti produttivi ed approvazione del piano di insediamenti produttivi del comune di Copparo.

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 1444 del 14 settembre 1973 è stata approvata la variante al programma di fabbricazione per destinazione di aree occorrenti al piano di insediamenti produttivi ed il piano per gli insediamenti produttivi del comune di Copparo (Ferrara) adottata con deliberazioni consiliari n. 162 in data 15 maggio 1973 e n 166 in data 1° giugno 1973.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(11307)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Trieste.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1973, registrato il 22 giugno 1973, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1973;

Letta la nota n. 1386 in data 12 giugno 1973, con il quale il presidente della corte d'appello di Trieste, nell'informare che il dott. Lucio Palange, presidente supplente di quella commissione, ha chiesto di essere collocato a riposo dal 31 agosto 1973, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Gaspare Salerno, magistrato d'appello;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Gaspare Salerno, magistrato di appello, è nominato presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Trieste, in sostituzione del dott. Lucio Palange.

Roma, addì 11 luglio 1973

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1973
Registro n. 36 Grazia e Giustizia, foglio n. 278

(11471)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dei vari ruoli, non piloti, della Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 1924;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 164;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371;
Vista la legge 26 novembre 1969, n. 938;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70 e conseguenti provvedimenti di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi, Arma, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

	Numero dei posti
per laureati:	—
Corpo del genio aeronautico:	
ruolo ingegneri	20
ruolo chimici	4
ruolo fisici specialità geofisici	8
Corpo di commissariato:	
ruolo commissariato	10
Corpo sanitario aeronautico	75
per diplomati:	
Arma Aeronautica:	
ruolo servizi	373
Corpo del genio aeronautico:	
ruolo assistenti tecnici	166
Corpo di commissariato:	
ruolo amministrazione	44

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri sono suddivisi come segue:

specialità infrastrutture aeronautiche	10
specialità elettronica	10

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri sono suddivisi come segue:

specialità aeronautici	47
specialità armamento	2
specialità elettricisti	8
specialità automobilisti	20
specialità elettronici	40
specialità edili	15
specialità assistenti di laboratorio	2
specialità geofisici	32

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici, non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità in aumento dei posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Dagli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica ruolo servizi saranno tratti gli ufficiali addetti al controllo della circolazione, nonché gli ufficiali addetti al controllo delle operazioni aeree della difesa del territorio, dopo la frequenza, con esito favorevole, di appositi corsi di specializzazione.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, Arma, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1 i cittadini italiani con i requisiti e sotto la osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì, concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perché già residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psico-attitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo, Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonché della idoneità generica al volo ed abbiano una statura non inferiore a m. 1,60;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, agli obblighi di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, chimici e fisici:

della laurea in ingegneria civile o laurea in architettura se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità infrastrutture aeronautiche;

della laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità elettronica;

della laurea in chimica o in chimica industriale, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1, nel ruolo chimici;

della laurea in fisica o scienze matematiche (ora laurea in matematica) o in matematica e fisica o laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo fisici.

2) per il Corpo di commissariato - ruolo commissariato: della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, scienze coloniali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali oppure laurea in scienze economiche e marittime, conseguita presso la sezione arma-

mento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli, o laurea in scienze economiche o laurea in science economiche e bancarie.

3) per il Corpo sanitario aeronautico: della laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti al Corpo sanitario aeronautico ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono inoltre essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso.

4) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo, di abilitazione rilasciata da un Istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di maestro d'arte, di maturità professionale, di perito aeronautico rilasciato dagli Istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508.

5) per il Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici:

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per le costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità aeronautici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche, per meccanica di precisione, per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità armamento;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità automobilisti;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare e per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica o del diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità edili;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, per metallurgia se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità assistenti di laboratorio;

del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto tecnico industriale, o agrario o nautico, o per geometri, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità geofisici.

6) per il Corpo commissariato - ruolo amministrazione: diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere del Ministero della pubblica istruzione circa l'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

I requisiti di cui alla lettera *c*) del presente articolo saranno accertati dai competenti organi dell'Aeronautica militare.

L'idoneità fisica, l'idoneità psico-attitudinale al servizio di cui alla lettera *c*) del presente articolo, verrà graduata a cura degli Organi stessi nelle tre categorie di 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente, ed i relativi accertamenti avranno la durata presumibile di circa due giorni.

I concorrenti al ruolo servizi dell'Arma aeronautica potranno essere assegnati alle categorie di ottimo e di buono solo se in possesso di tutti i requisiti necessari per esercitare le funzioni di ufficiali addetti ai servizi di controllo, di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

I concorrenti durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica, qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 500 dovrà essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale dell'Aeronautisa, 2ª divisione concorsi, 2ª sezione 00100 Roma, entro il 30° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda debitamente sottoscritta dal candidato dovrà pervenire a mezzo raccomandata.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

I partecipanti al concorso nel Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì dichiarare se siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art 1 intendano partecipare; gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

Ai sensi del precedente art. 2, non è ammesso partecipare al concorso per più di uno dei Corpi, ruolo e specialità.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale dell'Aeronautica - 2ª divisione concorsi - 2ª sezione 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) il titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art 2 in originale, ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autenticata di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate e legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono, esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea, per il corso per laureati, o in sede di esame del diploma di scuola media superiore per il corso per diplomati.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2, del presente bando. Titoli di studio superiore potranno essere considerati tra i documenti preferenziali di cui al successivo n. 2) del presente articolo.

I partecipanti al concorso, del Corpo sanitario aeronautico, dovranno allegare altresì l'abilitazione all'esercizio della professione, qualora ne siano in possesso;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti Autorità della Marina Militare.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazioni presentate per altri concorsi presso altre amministrazioni.

Art. 5.

I candidati che omettano di indicare nella domanda il Corpo o l'Arma, il ruolo e la specialità cui desiderano essere ammessi, oppure indichino un Corpo o un Arma, un ruolo o una specialità cui non possono essere ammessi dato il titolo di studio posseduto oppure chiedano di essere ammessi a più di un Corpo o Arma, di un ruolo, di una specialità saranno assegnati di ufficio dal Ministero ad un Corpo o Arma, ruolo e specialità, come segue:

1) se trattasi di candidati che per il titolo di studio posseduto possono essere ammessi soltanto ad un Corpo o un'Arma, un ruolo e una specialità, essi verranno assegnati di ufficio dal Ministero a detto Corpo, Arma, ruolo e specialità;

2) se trattasi di candidati per il titolo di studio posseduto possono essere ammessi a più di un Corpo o un'Arma, ruolo e specialità, essi verranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo o Arma, ruolo e specialità, secondo i seguenti criteri:

a) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici specialità aeronautici;

b) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche e per meccanica di precisione saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici specialità armamento;

c) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare e per telecomunicazioni, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, specialità elettronici;

d) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, specialità elettricisti;

e) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica o di diploma di geometra saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, specialità edili;

f) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, per metallurgia, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, specialità assistenti di laboratorio;

g) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, specialità automobilisti;

h) i candidati in possesso di diploma di maturità classica, scientifica, artistica, saranno assegnati all'Arma aeronautica - ruolo servizi, se abbiano omesso del tutto sulla domanda l'indicazione del Corpo o Arma, ruolo e specialità, ovvero se abbiano indicato l'Arma ed omesso il ruolo o viceversa, ovvero, se abbiano indicato più di un Corpo o Arma, ruolo e specialità; ovvero se abbiano indicato un Corpo cui non possono essere ammessi dato il loro titolo di studio;

i) i candidati in possesso di diploma di maturità classica, scientifica, artistica, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici specialità geofisici, se abbiano chiesto sulla domanda di essere ammessi al Corpo del genio aeronautico ed omesso il ruolo e la specialità o il solo ruolo o la sola specialità, ovvero indicato un ruolo o una specialità del predetto Corpo cui non possono essere ammessi, dato il loro titolo di studio, ovvero indicato un ruolo, o una specialità di un'altra Arma o altro Corpo;

l) i candidati in possesso di diploma di ragioniere e perito commerciale, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo, saranno assegnati all'Arma aeronautica ruolo servizi.

I candidati che abbiano conseguito il diploma di perito tecnico industriale in un indirizzo eventualmente abrogato saranno assegnati d'ufficio, a giudizio discrezionale del Ministero, nella specialità del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, ritenuta più attinente al titolo di studio posseduto dai candidati stessi, dando la precedenza a quelle specialità che risultassero scoperte per mancanza di concorrenti idonei.

Art. 6.

Qualora il numero dei candidati superi quello dei posti stabiliti nel presente bando, le graduatorie verranno formate da apposita commissione nominata con successivo decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, distinto per ogni Corpo, Arma, ruolo e specialità.

Avranno la precedenza assoluta:

nel Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici specialità geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia (ricercatori e professionisti), riconosciuto dal Ministero della difesa;

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso di brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le scuole dell'Aeronautica militare sempre che non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari;

nel Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici specialità aeronautiche: i concorrenti muniti di diploma di perito in costruzioni aeronautiche;

nel Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici specialità geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione per esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa. Le graduatorie di cui sopra, saranno formate come segue:

1) per i corsi per laureati: in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio, con l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi;

b) al grado di idoneità fisica e psico-attitudinale;

— con l'assegnazione di 6 punti per la prima categoria ottimo; 3 punti per la seconda categoria buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria sufficiente;

c) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 6 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile e del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

2) 15 punti ai provenienti dall'Opera nazionale figli aviatori;

3) 8 punti agli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato gli esami del 1° anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato almeno quattro esami del 1° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale.

A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno (applicazione elettroniche) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato gli esami del secondo anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale, saranno assegnati altri 8 punti.

Ai concorrenti che abbiano superato gli esami del cessato corso annuale di tecnica radar presso il Consiglio nazionale per le ricerche, saranno assegnati 8 punti;

4) 8 punti agli aspiranti laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato gli esami del primo anno della scuola di medicina aeronautica e spaziale.

A coloro che abbiano superato anche gli esami del secondo anno della scuola di medicina aeronautica e spaziale saranno assegnati altri 8 punti;

5) 4 punti agli aspiranti laureati in medicina e chirurgia per ogni mese di tirocinio pratico, compiuto ai sensi dello art. 45 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, o frazione superiore a giorni 15.

A coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione professionale, verranno assegnati punti 55, non cumulabili con quelli assegnati al tirocinio pratico;

6) 5 punti ai concorrenti laureati in ingegneria che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in infrastrutture aeroportuali;

7) 5 punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici, che abbiano superato il corso di esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia aeronautico riconosciuti dal Ministero della difesa;

8) 2 punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici che abbiano superato uno dei seguenti esami universitari: climatologia, fisica terrestre e fisica dell'atmosfera, aeronomia e meteorologia aeronautica, meteorologia.

Ai concorrenti che abbiano superato più di uno dei predetti esami saranno assegnati 2 punti per ogni esame, con un massimo di punti 8;

9) da 0,1 a 15 punti in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

— diploma di laurea conseguito con il massimo dei voti e la lode;

— diploma di altra laurea, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

— attestati comprovanti il superamento di esami universitari per il conseguimento di altre lauree, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

— attestati comprovanti la idoneità ai concorsi per la carriera direttiva espletati dallo Stato o altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

— attestati di abilitazione al lancio con paracadute;

— attività di paracadutista;

— attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

— diploma dei corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa;

— attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di un altro ente pubblico o ente di interesse nazionale;

— diplomi di abilitazione professionale (esclusa l'abilitazione professionale in medicina e chirurgia);

— diploma di procuratori legale;

— diplomi di specializzazioni conseguiti presso le università;

— pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico, economico o tecnico-scientifico;

— attestati rilasciati dagli enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento di titoli di studio presso le scuole medie e degli esami sostenuti per il conseguimento della laurea richiesta in ciascun ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

— attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

— altri eventuali titoli ritenuti dalla commissione meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 9) della letera *b*) non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 15.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi;

2) per i corsi per diplomati: in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio: con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati moltiplicata per 15, se trattasi di titolo di studio conseguito prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge il 5 aprile 1969, n. 119, oppure di un punteggio equivalente desunto dal voto che integra il giudizio di maturità secondo criteri di equivalenza stabiliti dalla commissione giudicatrice, se trattasi di titolo di studio conseguito dopo l'entrata in vigore delle predette disposizioni legislative.

Per i titoli di studio conseguiti prima delle citate disposizioni, la media sarà determinata tenendo conto esclusivamente del numero dei voti riportati in ciascun diploma da valutare;

b) al grado di idoneità fisica psico-attitudinale: con l'assegnazione di 20 punti per la prima categoria ottimo; 10 punti per la seconda categoria buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria sufficiente;

c) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazionne del seguente punteggio:

1) 10 punti ai concorrenti nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica e 6 punti ai concorrenti negli altri ruoli che risultino in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di aliante o del brevetto di pilota di elicottero;

2) 15 punti:

— ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;

— ai concorrenti già allievi delle scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le scuole predette;

3) 8 punti ai candidati partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Aeronautica militare, che siano in possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica, oppure del diploma di « Maestro dello sport » rilasciato dal CONI dopo un corso triennale;

4) 8 punti ai candidati partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, che abbiano frequentato e superato corsi per programmatori in linguaggio COBOL effettuati presso le seguenti ditte costruttrici di elaboratori elettronici: IBM, General electric, Siemens, Univac, Olivetti, Hoowill;

5) 10 punti ai candidati partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Aeronautica militare che siano in possesso del diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

6) da 0,1 a 5 punti, in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

— attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

— attestati di abilitazione al lancio con paracadute; attività di paracadutista;

— diploma di corsi di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa;

— diplomi di laurea;

— attestati comprovanti il superamento di esami universitari;

— diplomi di specializzazione conseguiti presso l'università;

— diploma di scuola media superiore, oltre quello stabilito per l'ammissione al concorso;

— attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato o da altri enti pubblici o da enti di interesse nazionale;

— attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

— diploma di abilitazione professionale;

— pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico, economico o tecnico-scientifico;

— attestati rilasciati da enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca e spagnola.

Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di una delle predette lingue estere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio presso le scuole medie;

— attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

— altri eventuali titoli ritenuti dalla commissione meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 5) della lettera *c*), non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 5.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 7.

La commissione incaricata di formare le graduatorie di merito dei candidati ammessi al concorso provvederà alla formazione delle graduatorie, tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi ad eccezione del grado di idoneità fisica e psico-attitudinale che verrà valutato successivamente con il punteggio previsto alla lettera *b*) del n. 1) e 2) del precedente art. 6 a seconda che trattasi di corso per laureati o di corso per diplomati.

Tali graduatorie sono condizionate all'accertamento di tutti i requisiti previsti dal precedente art. 2.

In base alle predette graduatorie ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre ai predetti accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare, che verranno indicati nella lettera di convocazione, i concorrenti che per il punteggio riportato hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento. Tutti gli altri concorrenti non saranno sottoposti ai predetti accertamenti.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera « foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a carico dei giovani residenti all'estero o negli ex possedimenti di oltre mare tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza all'estero o dagli ex possedimenti di oltre mare a quello del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Ultimati i predetti accertamenti, la commissione procederà alla formazione delle graduatorie di merito dei concorrenti convocati tenendo conto del giudizio sulla idoneità fisica e psicoattitudinale conseguita dai medesimi, sotto condizione dell'accertamento degli altri requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando.

Saranno ammessi al corso predetto i candidati idonei agli accertamenti stessi che secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

I candidati idonei classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione, appena di decadenza i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) documenti matricolari militari.

i giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva per non aver ancora subito la visita medica di leva, o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva o siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare componente;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2,) 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *e*) del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti ammessi al Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione, prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti ammessi al corso stesso in qualità di allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi tre e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare.

Gli allievi ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico devono essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Gli allievi predetti, che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso; qualora non la conseguano neppure in tale sessione sono dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e debbono terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica categoria aiutanti di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa, su proposta del comando della scuola ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento quegli allievi che, per deficenza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami nella prima e seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare saranno destinati di massima a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa ha facoltà, di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 11.

Le domande di partecipazione al concorso dei militari incorporati nell'Aeronautica militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero dovranno essere inviate direttamente al Ministero detto, ma incombe agli interessati l'obbligo d'informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C., il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso A.U.C.

Coloro che rivestono un grado militare dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso salvo di essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al quarto comma del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 22 agosto 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1973
Registro n. 22 Difesa aeronautica, foglio n. 380

ALLEGATO 1

(Modello di domanda in carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione. — Viale dell'Università, 4 — 00100 ROMA

Io sottoscritto ..,nato a . (provincia di . .) il . appartenente al distretto militare di . abitante a (1) . (provincia di . .) via . . . . n. . n. cod. post. . . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del Corpo (o Arma) . . . . ruolo specialità (2) . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'università, o istituto, o scuola di . . . . nell'anno (5) . . . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6) . . . .;

di trovarsi nella seguente posizione militare (7) . . . .;

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):
1) . . . .;
2) . . . .;
3) . . . .;
ecc. . . . .

. . . . . ., addì . . . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma: (9) . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificare altresì il ruolo e la specialità di cui all'art. 1 del bando di concorso. Non è ammesso presentare domande per l'ammissione a più di uno dei Corpi (o Arma), ruoli e specialità di cui al predetto art. 1.

Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione dell'Arma o Corpo, ruolo o specialità, ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare l'Arma o Corpo ruolo e specialità secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammesso al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al corso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva, perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. I militari dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestano un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso dei detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti. Gli iscritti alla leva mare devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciato dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(11397)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 5 aprile 1972, 1° luglio 1972 e 12 marzo 1973, che predispongono gli elenchi dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1972, del 4 agosto 1972 e dell'8 giugno 1973;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 5 aprile 1972, 1° luglio 1972, e 12 marzo 1973;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ex art 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 5 aprile 1972, 1° luglio 1972 e 12 marzo 1973 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
138. Di Domizio Giuseppe	Merca - 5 luglio 1920						si	
139. Giuliani Bruno	Fano - 18 settembre 1926		si					
140. Palazzi Duccio .	Loreto - 7 agosto 1919		si					

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
413. Agostinucci Guido . . .	Verona - 7 giugno 1911		si					
414. Cela Gerardo .	Foggia - 15 agosto 1925					si		
415. Pagliari Mario	Gualdo Tadino - 15 agosto 1930			si				

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1973

Il Ministro: GUI

(11477)

Modifica degli elenchi dei primari di medicina generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 2 dicembre 1971, 23 giugno 1972 e 27 gennaio 1973, che predispongono gli elenchi dei primari di medicina generale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1972 e nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1972 e del 14 febbraio 1973;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di un errore materiale di trascrizione e all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministerali 2 dicembre 1971, 23 giugno 1972 e 27 gennaio 1973;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di medicina generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 2 dicembre 1971, 23 giugno 1972 e 27 gennaio 1973 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D P R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
750. Gilardi Franco Federico						si		

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di medicina generale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 approvati con decreti ministeriali 2 dicembre 1971, 23 giugno 1972 e 27 gennaio 1973, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov	Zon.
1724. Arcidiacono Raffaele .	Milano - 30 giugno 1932					si		
1725. Belvederi Pier Luigi .	Bologna - 14 agosto 1916					si		
1726. Falchi Delitala Giuseppe .	Nuoro - 15 marzo 1917						si	
1727. Fumo Tommaso	Napoli - 27 luglio 1926				si			

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1973

Il Ministro: GUI

(11478)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1008 in data 31 marzo 1972, con il quale venne bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1971;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine delle votazioni e riconosciutane la regolarità;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Leone Raoul	punti	76,555
2. Canneto Amneris	»	74,924
3. Ilari Gino	»	73,210
4. Battistelli Enrico	»	65,401
5. Pauri Alberto	»	63,211
6. Cuicchi Cesare	»	60,410
7. La Face Giovanni	»	58,065
8. Pasqualini Camillo	»	56,645
9. Pandolfi Giuseppe Secondo	»	55,000
10. Giustozzi Pio Adriano	»	53,500
11. Pignatelli Paolo	»	53,000
12. Spolito Giorgio	»	50,515
13. Angeli Angelo	»	48,570
14. Vitale Leonardo	»	44,494
15. Scarani Carlo	»	42,000
16. Minelli Pierluigi	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Ancona e dei comuni interessati.

Ancona, addì 22 settembre 1973

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1730, in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1971;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata, comprese nel bando di concorso di cui alle premesse:

1) Leone Raoul: Osimo (condotta unica);

2) Cannetto Amneris: Maiolati Spontini-Monteroberto-Castelbellino (condotta consorziale);

3) Battistelli Enrico: Offagna (condotta unica).

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 22 settembre 1973

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

(11480)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1973, n. **15.**

Proroga della durata dell'esercizio finanziario 1972 fino al 31 dicembre 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 31 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di competenza, la durata dell'esercizio finanziario 1972 è protratta, ai sensi della legge n. 93 del 30 marzo 1973 fino al 31 dicembre 1973.

Entro tale termine possono apportarsi al bilancio le variazioni ritenute necessarie.

I termini di chiusura e di rendiconto dell'esercizio finanziario predetto sono prorogati di un periodo pari a quello previsto dal primo comma.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 agosto 1973

CASCETTA

(11125)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1973, n. **16.**

Norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 2 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE PRIMA

(FONDO DI PREVIDENZA)

Art. 1.

E' istituito presso il consiglio regionale il « Fondo di previdenza dei consiglieri della regione Campania » per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato, o altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

(*Gestione del fondo*)

Il fondo è amministrato dall'ufficio di presidenza del consiglio integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare ed è alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso e da eventuali donazioni.

Art. 3.

(*Contabilità del fondo*)

Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del Consiglio Regionale.

Art. 4.

(*Contributi previdenziali obbligatori*)

Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati di ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall'amministrazione del consiglio regionale, nella misura di un decimo delle indennità complessive mensili lorde di cui all'art. 1, primo comma, lettera *A* e *B*, della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5.

Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all'art. 1.

Art. 5.

(*Diritto all'assegno vitalizio - requisiti di età e periodo di contribuzione*)

L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessant'anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni di mandato esercitato nel consiglio regionale della Campania.

Il consigliere può chiedere la corresponsione anticipata dell'assegno dopo la cessazione del mandato, purchè abbia compiuto il cinquantesimo anno di età. In tal caso la misura dell'assegno è proporzionalmente ridotta del cinque per cento per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.

Art. 6.

(*Consiglieri inabili al lavoro*)

Hanno diritto all'assegno vitalizio indipendentemente dall'età, i consiglieri che cessano dal mandato e che provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente

Sull'applicabilità del precedente comma del presente articolo nel caso di inabilità parziale decide l'ufficio di presidenza del consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Art. 7.

(*Accertamento dell'inabilità permanente*)

L'accertamento di inabilità, di cui al precedente art. 6, è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dall'ufficio di presidenza integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge e uno indicato dall'interessato.

Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'ufficio di presidenza del consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.

Art 8.

(*Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità*)

Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 6, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni e mesi di contribuzione e comunque non può essere inferiore a quello minimo previsto nel successivo art. 12.

Art. 9.

(*Contributi volontari*)

Il consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente, a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età.

Dopo il compimento del quinquennio contributivo, il consigliere potrà inoltre avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

Analoghe facoltà competono agli aventi diritto di cui al successivo art. 14 del consigliere deceduto senza aver maturato il periodo necessario per l'assegno vitalizio.

Art. 10.

(*Rinuncia ai contributi volontari*)

Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del cento per cento, senza attribuzione di interessi.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere nel caso di decesso.

Art. 11.

(*Sospensione del pagamento degli assegni vitalizi*)

Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del consiglio regionale della Campania, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già gode, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

Art. 12.

(*Misura degli assegni vitalizi*)

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni e mesi di contribuzione, sulle indennità complessive mensili lorde (di cui all'art 1, primo comma, lettera *A* e *B*, della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5) pagata ai consiglieri in carica nello stesso mese in cui si riferisce l'assegno vitalizio.

5 .	30
6 .	31
7 .	32
8 .	33
9 .	34
10 .	35
11 .	36
12 .	37
13 .	38
14 .	39
15 .	40
16 .	42
17 .	44
18 .	46
19 .	48
20 ed oltre	50

Art. 13.

(*Decorrenza dell'assegno vitalizio*)

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.

Art. 14.

(*Assegno di riversibilità*)

In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:

a) del coniuge finchè nello stato vedovile, purchè non sia stata pronunciata sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso o di separazione personale per sua colpa, salvo che per l'anzidetta sentenza il consigliere deceduto non fosse tenuto a prestazioni periodiche di carattere patrimoniale nei confronti del coniuge, nel qual caso l'assegno verrà riservato al coniuge superstite entro i limiti degli anzidetti obblighi;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finchè minorenni;

c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finchè minorenni;

d) dei figli di cui alla lettera *b*) o, in mancanza di questi, degli affiliati di cui alla lettera *c*) anche se maggiorenni purchè studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivano a carico dell'ex consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'art. 2.

Qualora non sopravvivano nè il coniuge, nè figli o affiliati aventi diritto, l'assegno di riversibilità spetta ai genitori, che siano in età superiore a sessant'anni o inabili a proficuo lavoro.

Art. 15.

(*Assegno di riversibilità in caso di morte*)

L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni.

Art. 16.

(*Condizioni per l'assegno di riversibilità*)

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di riversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere. Qualora vengano a cessare l'assegno vitalizio è revocato.

L'ufficio di presidenza del consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di riversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Nel caso dei figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio medico di cui al precedente art. 7.

Art. 17.

(*Documentazione per ottenere l'assegno di riversibilità*)

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità il coniuge o il beneficiario del consigliere invierà domanda in carta libera diretta all'ufficio di presidenza del consiglio, corredata dai seguenti documenti:

1) certificato di morte del coniuge;

2) certificato di matrimonio;

3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudicato sentenza di cui all'art. 14, lettera *a*), o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;

4) stato di famiglia.

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non abbia il diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i coniugi;

2) certificato di nascita dei figli;

3) stato di famiglia;

4) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni che siano a carico del consigliere defunto.

Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente art. 7, o, fino al ventiseiesimo anno di età, della condizione di studente.

Le domande per la liquidazione dell'assegno di riversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

Art. 18.

(*Ammontare dell'assegno di riversibilità*)

L'ammontare dell'assegno di riversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:

a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;

b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento, con aumento progressivo nella misura del 15 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del cento per cento;

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del cento per cento ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi: 50 per cento; ed è ripartito in parti uguali fra gli aventi diritto.

L'assegno di riversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

Art. 19.

(*Prescrizioni dei ratei di assegno*)

I ratei di assegni diretti o di riversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.

Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'ufficio di presidenza del consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Art. 20.

(*Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio*)

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 21.

(*Contributo « una tantum » in caso di decesso*)

Alla morte del consigliere in carica il fondo corrisponde a chi ne abbia diritto tra le persone indicate nell'art. 14 un contributo il cui ammontare è determinato con i criteri e le percentuali previsti dall'art. 18 sulla base di tre mensilità dell'indennità consiliare di cui all'art. 1, primo comma, lettera *A* e *B*, della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5.

PARTE SECONDA

Art. 22.

(*Istituzione del fondo di solidarietà*)

E' istituito presso il consiglio regionale un « Fondo di solidarietà tra i consiglieri della regione Campania » con lo scopo di liquidare un « premio di reinserimento » a quei consiglieri che non verranno rieletti nella successiva legislatura o che non si ripresenteranno candidati, escluso se per le cause di ineleggibilità.

Il fondo di solidarietà è alimentato da trattenute mensili, pari al tre per cento dell'indennità consiliare, a carico dei consiglieri, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo e da eventuali donazioni.

L'ufficio di presidenza del consiglio integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge ha mandato di dettare norme per la ripartizione del fondo.

PARTE TERZA

Art. 23.

(*Gestione dei fondi*)

L'ufficio di presidenza del consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge ha mandato di dettare norme per la gestione del « Fondo di previdenza » e del « Fondo di solidarietà dei consiglieri regionali ».

Art. 24.

(*Disposizioni transitorie*)

Tutti i consiglieri in carica verseranno al « Fondo di previdenza » ed al « Fondo di solidarietà » i rispettivi contributi arretrati, relativi alle indennità consiliari già percepite prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Tutte le norme della presente legge hanno decorrenza dalla data di insediamento del primo consiglio regionale della Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Art. 26.

La presente legge è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Napoli, addì 31 agosto 1973

CASCETTA

(11126)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1973, n. **18.**

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 25 *agosto* 1973)

(11155)

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1973, n. **19.**

Norme per l'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e n. 1036.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 31 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative, attribuite alla Regione coi decreti del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e n. 1036, sono esercitate dai singoli organi regionali secondo le modalità fissate dalla presente legge.

Art. 2.

Spetta al consiglio regionale, su proposta della giunta:

1) per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica n. 1035:

a) provvedere all'adeguamento dei limiti di reddito, di cui all'ultimo comma dell'art. 2;

b) deliberare la deroga, di cui al primo e secondo comma dell'art. 10;

c) formulare le indicazioni per la determinazione del canone ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 19;

d) deliberare l'atto di consenso alla approvazione da parte del Ministro per i lavori pubblici del piano finanziario, di cui all'art. 21;

2) per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica n. 1036:

a) determinare ai sensi del punto *a*) dell'art. 5, nel quadro dei criteri generali predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni e per la nomina dei collaudatori;

b) stabilire i criteri per la formulazione delle graduatorie, di cui al punto *f*) dell'art. 5;

c) formulare la proposta o l'atto di intesa con il Ministro per i lavori pubblici per l'incorporazione degli istituti autonomi per le case popolari, non a carattere provinciale, di cui all'art. 17.

Art. 3.

Spetta alla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare:

1) per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica n. 1035:

deliberare l'atto di intesa con il Ministro per i lavori pubblici per la determinazione della quota destinata all'ammortamento del costo convenzionale a vano, di cui alla lettera *a*) dell'art. 19;

2) per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica n 1036:

a) formulare le proposte per le autorizzazioni a variare il costo massimo ammissibile a vano od a mq. utile abitabile di cui alla lettere *b*) dell'art. 5;

b) fissare la percentuale spettante, quale rimborso di spese per le funzioni da loro esercitate, agli istituti autonomi per le case popolari ed agli altri enti esecutori, di cui alla lettera *c*) dell'art. 5;

c) designare le società a prevalente partecipazione statale, di cui alla lettera *d*) dell'art. 5;

d) emanare le direttive regionali, di cui al secondo comma dell'art. 8.

Art. 4.

Spetta al presidente della giunta regionale:

1) per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica n. 1035:

a) disporre l'adozione delle forme di pubblicità idonee per l'assegnazione di alloggi destinati a particolari categorie, di cui al quarto comma dell'art. 3;

b) provvedere all'unificazione degli schedari provinciali, di cui all'ultimo comma dell'art. 14;

2) per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica n. 1036:

nominare, d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici, i collaudatori di cui alla lettera *a*) dell'art. 5, secondo le norme che saranno deliberate dal consiglio regionale ai sensi del precedente art. 2, punto 2, lettera *a*).

Inoltre il presidente della giunta regionale, sentita la giunta, adotta i provvedimenti per l'attuazione, nei modi ed entro i termini stabiliti, delle funzioni già delegate a norma dell'art. 4 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed ora attribuite a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036.

Art. 5.

L'esercizio delle altre funzioni amministrative, in quanto non diversamente disciplinato dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, o espressamente dai decreti del Presidente della Repubblica n. 1035 e n. 1036, è di competenza della giunta regionale.

Le operazioni materiali sono eseguite dai singoli uffici competenti a norma della legge sulla organizzazione amministrativa regionale.

Art. 6.

Le funzioni amministrative in materia di espropriazione, già delegate al presidente della giunta regionale in forza dell'art. 25 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e ora trasferite in forza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono esercitate dallo stesso secondo le modalità previste al titolo II della legge citata.

I decreti di occupazione d'urgenza sono emanati dall'ingegnere capo del genio civile per il territorio di propria competenza.

Contro il provvedimento, di cui al comma precedente, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data della notifica, al presidente della giunta regionale, il quale provvede in via definitiva su conforme parere della giunta regionale. Per ogni altra modalità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Resta ferma la successiva facoltà di proporre opposizione dinanzi alla Corte d'appello competente per territorio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 7.

Per l'elezione dei rappresentanti regionali, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036, ciascun consigliere regionale ha un voto limitato ai due terzi dei membri da nominare.

Art. 8.

L'istituzione del servizio sociale a favore delle famiglie degli assegnatari degli alloggi spetta al consiglio regionale che ne stabilirà le finalità, i modi, i mezzi e l'organico, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, le associazioni degli assegnatari a livello regionale, le amministrazioni provinciali ed i comuni interessati.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Venezia, addì 28 agosto 1973

TOMELLERI

(11156)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1973, n. 20.

Contributo decennale del 6 per cento sulle spese effettuate per il finanziamento degli investimenti in materiale rotabile e natanti per i servizi di trasporto urbano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 5 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di incentivare o agevolare, nel territorio regionale, il rinnovamento e il potenziamento delle dotazioni di materiale rotabile e natante dei pubblici servizi urbani di trasporto, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, nelle misure e nei limiti di cui al successivo articolo, a favore delle aziende speciali di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, delle società a prevalente partecipazione di enti locali e dei comuni che gestiscono detti servizi in economia.

Art 2.

I contributi da concedersi non potranno superare il 6 per cento annuo, per la durata di 10 anni, delle spese effettuate tra il 1° gennaio 1973 e il 31 dicembre 1975, per il rinnovo o il potenziamento del parco dei veicoli e dei natanti. Il contributo al singolo esercente verrà concesso entro il limite massimo della somma occorrente per il rinnovo della metà della effettiva dotazione di mezzi in esercizio alla data del 1° gennaio 1973. Agli effetti del contributo, dovrà essere tenuto presente il programma degli investimenti, per rinnovo e potenziamento dei mezzi, riferito al triennio 1° gennaio 1973-31 dicembre 1975, approvato a norma del successivo art. 4.

In ogni caso, i contributi saranno concessi nei limiti dello stanziamento di somma di cui al successivo art. 7. Ove tale stanziamento, in seguito alla ripartizione della somma secondo i criteri di cui ai precedenti commi, risultasse insufficiente, i contributi previsti saranno proporzionalmente ridotti.

I contributi da erogare per i natanti non potranno in ogni caso superare nel loro complesso il 20 per cento dell'importo stanziato.

Art. 3.

Sono esclusi dai contributi di cui ai precedenti articoli le aziende, le società e i comuni che già comunque usufruiscono per il medesimo materiale di contributi, sussidi o sovvenzioni da parte dello Stato o della Regione.

Art. 4.

I contributi di cui alla presente legge saranno concessi su domanda dalle amministrazioni aziendali o comunali o dalle società a prevalente partecipazione di enti locali, da presentarsi, previa deliberazione dell'organo competente, al presidente della giunta regionale entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per le società a prevalente partecipazione di enti locali, la domanda di cui sopra dovrà essere presentata d'intesa con i predetti enti partecipanti.

Le domande dovranno essere corredate:

a) dalla dichiarazione del legale rappresentante della azienda, ente o società, di non usufruire per il medesimo materiale di alcun contributo, sussidio o sovvenzione da parte dello Stato o della Regione;

b) dall'atto di costituzione e statuto qualora il richiedente sia società a prevalente partecipazione di enti locali;

c) da un prospetto della effettiva dotazione dei mezzi in esercizio al 1° gennaio 1973, convalidato dal legale rappresentante dell'ente, società o azienda;

d) dal programma degli investimenti, per il rinnovo o potenziamento del parco veicoli e natanti, per il triennio 1° gennaio 1973-31 dicembre 1975 e il relativo preventivo di spesa, deliberati dal competente organo dell'azienda, ente o società.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva i piani di investimento ammessi a contributo.

Art. 5.

L'ammontare dei singoli contributi verrà deliberato dalla giunta regionale.

Le modalità di erogazione dei contributi saranno deliberate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le relative erogazioni saranno disposte, con proprio decreto, dal presidente della giunta regionale.

Art. 6.

Il contributo concesso sarà liquidato al beneficiario in rate annuali posticipate, a partire dall'esercizio 1973.

E consentito lo sconto, presso istituti di credito, delle annualità concesse.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 40.000.000 per dieci anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.

Al relativo onere sarà fatto fronte con prelevamento di uguale somma dal capitolo 191 del bilancio regionale di previsione per l'anno 1973.

A tal fine l'attuale stanziamento al capitolo 191 di L. 280.000.000 viene elevato con la presente legge a L. 400.000.000 mediante riduzione:

per lire 117.000.000, dello stanziamento risultante al capitolo 100;

per lire 3.000.000, dello stanziamento risultante al capitolo 192;

che presentano sufficiente disponibilità.

Per gli esercizi futuri sara provveduto mediante ripartizione dello stanziamento risultante, a seguito della integrazione di cui al comma precedente, al cap. 191 del bilancio di previsione per l'esercizio 1973, che assumerà la denominazione: « Contributo decennale del 6 per cento sulle spese effettuate per il finanziamento degli investimenti in materiale rotabile e natanti per i servizi di trasporto urbano ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 31 agosto 1973

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1973, n. **21**.

Provvidenze della Regione a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 5 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione veneta, consapevole che il fenomeno della emigrazione ha assunto nelle terre venete aspetti sempre più preoccupanti e tali da condizionare l'assetto socio-economico della Regione, intende fermamente operare per una inversione di tendenza, che consenta di rimuovere le cause di tale fenomeno.

La Regione veneta tuttavia, in armonia con i principi del proprio statuto e nel quadro di una politica rivolta a rinsaldare i rapporti tra i lavoratori emigrati e la terra veneta nonchè a favorirne il rientro, promuove iniziative di carattere sociale e culturale al fine di concorrere ad assicurare la tutela morale, l'assistenza materiale e l'elevazione sociale dei lavoratori veneti emigrati e delle loro famiglie.

Art. 2.

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo precedente, la giunta regionale è autorizzata a prestare ai lavoratori emigrati e alle loro famiglie che versino in disagiate condizioni economiche le seguenti forme di assistenza:

a) rimborso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie al lavoratore emigrato e ai suoi familiari che, dopo non meno di un biennio di assenza, rientrino definitivamente nel Veneto;

b) contributi ai lavoratori emigrati che rientrino definitivamente nel Veneto per invalidità o vecchiaia, anche a titolo di concorso nella spesa di ricovero in case di riposo o presso famiglie,

c) contributi per l'assistenza sanitaria e ospedaliera con esclusione dei casi in cui tali spese per legge o per altro titolo devono essere assunte integralmente da altri enti o istituzioni;

d) sussidi straordinari alle famiglie dei lavoratori emigrati le quali risiedano nel territorio regionale o vi rientrino definitavamente;

e) contributi per l'assistenza e la riabilitazione ai lavoratori emigrati affetti da malattie professionali con particolare riguardo alla silicosi;

f) concorso nelle spese sostenute per la traslazione delle spoglie dei lavoratori e loro familiari deceduti all'estero, qualora queste non facciano carico a enti o istituzioni pubbliche o private;

g) assegni di studio a favore di orfani di emigrati che non abbiano diritto all'assistenza dell'E.N.A.O.L.I.

Art. 3.

Le richieste intese a ottenere le provvidenze di cui all'articolo precedente vanno presentate al sindaco del comune di residenza o di origine che ne cura l'istruttoria e le trasmette al presidente della Regione con motivato parere.

Art 4.

I benefici previsti dalla presente legge sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata a emanare eventuali disposizioni esecutive di attuazione della presente legge, giusta la facoltà concessale dall'art. 32, lettera *g*), dello statuto.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in complessive lire 100 milioni annue, si fa fronte mediante prelievo di pari importo dal fondo, spettante alla Regione a norma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976 è istituito un capitolo dal titolo: « Provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie » con lo stanziamento di L. 100 milioni.

Le somme stanziate annualmente per le provvidenze stabilite dalla presente legge e non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 31 agosto 1973

TOMELLERI

(11157)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 31 agosto 1973, n. 39.

Provvidenze in favore delle attività sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *dell'*11 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia autonoma di Trento riconosce la funzione sociale dello sport dilettantistico e promuove la sua pratica intesa come educazione e formazione fisica e morale del cittadino.

A tal fine la provincia interviene con sovvenzioni, contributi e finanziamenti nei seguenti settori:

1) associazioni sportive;
2) manifestazioni sportive;
3) iniziative promozionali;
4) acquisto di attrezzature sportive collettive, costruzione completamento e miglioramento di impianti sportivi;
5) medicina sportiva.

Art. 2.

Al fine di conseguire gli scopi di cui all'art. 1 della presente legge, è istituito, con funzioni consultive, il comitato tecnico provinciale dello sport, nominato dalla giunta provinciale e costituito da:

1) l'assessore competente per le attività sportive, che lo presiede;

2) un esperto nelle attività sportive scolastiche, sentito il parere del provveditore agli studi di Trento;

3) quattro esperti scelti fra i dirigenti delle associazioni ed enti sportivi che operano nel Trentino, di cui almeno due di associazioni ed enti sportivi che abbiano sede fuori della città di Trento;

4) un esperto in medicina sportiva.

Fungerà da segretario un funzionario dell'assessorato alle attività sportive.

Il comitato tecnico provinciale dello sport esprime il proprio parere sulla concessione dei contributi e dei finanziamenti, nonchè sulle singole iniziative che la giunta provinciale intende porre in atto.

Il comitato rimane in carica per il periodo della legislatura provinciale.

Ai componenti ed al segretario del comitato saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 3.

Al fine di consentire lo svolgimento della normale attività sportiva dilettantistica, è autorizzata la concessione di contributi annuali alle associazioni e agli enti sportivi che operano nel Trentino.

Le relative domande dovranno essere presentate entro il mese di settembre di ogni anno e corredate da una relazione sulla attività svolta nell'ultimo anno e dal relativo bilancio.

Art. 4.

E' autorizzata la concessione di contributi fino al 60 % della spesa riconosciuta ammissibile per l'organizzazione di manifestazioni sportive.

Le relative domande di contributo devono essere corredate dal programma di massima, dal preventivo di spesa e dal piano di finanziamento della manifestazione.

La liquidazione dei contributi concessi avverrà verso presentazione della documentazione della spesa sostenuta.

Art. 5.

La giunta provinciale è autorizzata a provvedere, in tutto o in parte, anche direttamente, alle spese per le attività promozionali e in particolare per:

a) convegni, studi e ricerche nel settore dello sport;

b) corsi di preparazione e qualificazione dei dirigenti e allenatori delle società ed enti sportivi, del personale medico-sportivo, nonchè del personale scolastico in accordo con il competente provveditorato agli studi;

c) iniziative comunque intese a diffondere e propagandare la pratica dello sport dilettantistico.

Art. 6.

E' autorizzata la concessione di contributi fino alla somma di L. 1.000.000 a comuni, associazioni ed enti sportivi per l'acquisto di attrezzature collettive.

Le domande di contributo relative dovranno essere corredate da una relazione e da un preventivo di spesa.

La liquidazione dei contributi concessi avverrà verso presentazione della documentazione della spesa sostenuta.

Art. 7.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere a comuni, associazioni ed enti sportivi, contributi a fondo perduto fino all'80 % della spesa ammessa per un costo massimo ammissibile di L. 15.000.000, per lavori di costruzione, completamento e miglioramento di impianti sportivi.

La costruzione di nuovi impianti dovrà essere effettuata su terreno di proprietà comunale.

In ogni caso la concessione del contributo di cui al primo comma comporta il vincolo dell'impianto all'uso sportivo per almeno 15 anni.

Art. 8.

Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 7, devono essere presentate alla giunta provinciale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e, successivamente, entro il mese di giugno di ogni anno, corredata dalla seguente documentazione preliminare:

progetto di massima;
relazione tecnico-illustrativa;
preventivo sommario di spesa.

Nel caso di accoglimento della domanda l'ente richiedente deve, ad integrazione della documentazione già esibita, presentare alla giunta provinciale i seguenti atti:

nel caso di costruzione di impianti sportivi da parte di associazioni od enti sportivi, copia della deliberazione del consiglio comunale relativa all'autorizzazione ad eseguire i lavori su proprio terreno.

in ogni caso progetto esecutivo dei lavori.

Il contributo verrà liquidato all'accertamento della regolare esecuzione delle opere.

Qualora l'importo delle opere eseguite sia inferiore alla entità della spesa ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 9.

Per le opere che eccedono il limite di spesa previsto dall'art. 7, la giunta provinciale è autorizzata a concedere a comuni e consorzi di comuni un contributo annuo costante nella misura fino al 7,5 % della spesa ammessa per la durata di 20 anni.

Nella spesa ammissibile a contributo può essere compresa quella per l'acquisto del terreno necessario alla realizzazione dell'opera o dell'impianto.

Art. 10.

Le domande di concessione del contributo di cui all'art. 9 devono essere presentate alla giunta provinciale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredate dalla seguente documentazione preliminare:

relazione tecnico-illustrativa;
progetto di massima;
preventivo di spesa;
piano finanziario.

Nel caso di accoglimento della domanda, ad integrazione della documentazione già esibita, devono essere prodotti i seguenti atti:

copia della deliberazione del consiglio comunale o degli organi competenti qualora si tratti di consorzi, riportante l'approvazione del progetto dei lavori e degli acquisti del terreno, le modalità di esecuzione e l'impegno finanziario dell'ente;

progetto esecutivo dei lavori.

La concessione del contributo e la determinazione della spesa ammissibile sono disposte con deliberazione della giunta provinciale.

La concessione del contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 11.

Il contributo di cui al precedente art. 9 è corrisposto in due semestralità, dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data del provvedimento di concessione del contributo medesimo.

Qualora l'importo delle opere eseguite sia inferiore all'entità della spesa ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Nel caso di accensione di mutuo presso un istituto di credito, il contributo può essere corrisposto nell'uguale ammontare per lo stesso periodo e con la stessa decorrenza all'istituto mutuante, indipendentemente dall'ammontare e dalla durata del mutuo stesso ed anche nel caso di restituzione totale o parziale del mutuo medesimo.

Art. 12.

L'uso degli impianti che beneficiano dei contributi della provincia dovrà essere garantito a tutti i gruppi sportivi ed alle associazioni operanti nel territorio del comune interessato o dei consorzi dei comuni sulla base di apposito regolamento predisposto dall'ente proprietario.

Art. 13.

Ai fini della tutela sanitaria delle attività sportive è istituito un servizio provinciale di medicina sportiva.

Esso funziona provvisoriamente usufruendo del servizio volontario di medici ed esperti nelle branche che interessano la medicina sportiva ai quali spetta il trattamento previsto dall'art. 72 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Art. 14.

Per i fini di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di L. 120.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1973.

Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 6 e 7 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 100.000.000 annui, per la durata di dieci anni, a partire dall'esercizio finanziario 1973.

Per il funzionamento del servizio provinciale di medicina sportiva di cui all'art. 13 della presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di L. 5.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1973.

Art. 15.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 9 è autorizzato il limite di impegno di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 16.

Alla copertura dell'onere annuo di L. 325.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede nel modo seguente:

per L. 225.200.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2650 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973;

per L. 100.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973.

Al maggior onere annuo valutato in L. 200.000 derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2650 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 17.

Nello stato di previsione della spesa - tabella B, per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2650 - Categ. III. — Spese, contributi e sussidi per agevolare le attività sportive e ricreative nonchè per interventi a favore dei relativi impianti ed attrezzature (art. 6 - punto 11 - legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1) . . . . . L. 225.200.000

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . » 100.000.000

Totale variazioni in diminuzione . . . L. 325.200.000

In aumento:

Cap. 50 - Categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia L. 200 000

Di nuova istituzione:

Cap. 2651 - Categ. III. — Spesa per la concessione di sussidi e contributi ad associazioni ed enti sportivi per lo svolgimento della loro attività nonchè per l'organizzazione di manifestazioni sportive; spese e contributi per attività promozionali nello sport . . . . » 120.000.000

Cap. 2652 - Categ. III. — Spesa per il servizio provinciale di medicina sportiva . . . . » 5.000.000

Sezione V. — AZIONE ED INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Rubrica IX. — *Interventi nel campo dello sport*

Cap. 5750 - Categ. X. — Contributi a comuni, associazioni ed enti sportivi per l'acquisto di attrezzature sportive e la realizzazione di piccoli impianti sportivi . . . . » 100.000.000

Cap. 5755 - Categ. X. — Spese per provvidenze a favore di comuni e consorzi di comuni per la realizzazione di impianti sportivi . . . . » 100.000.000

Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione . . . . L. 325 200.000

Art. 18.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 31 agosto 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11333)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.